

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 30

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori FALANGA, BARANI, D’ANNA, MILO, MAZZONI,
Eva LONGO, COMPAGNONE, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI,
GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, PAGNONCELLI, PICCINELLI,
RUVOLO, SCAVONE e VERDINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2016 ^(*)

—————

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi
dell’articolo 167 del Regolamento

—————

—————
^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente proposta di disposizione transitoria, valida eccezionalmente per la XVII legislatura, si intende far fronte al contingente problema di rappresentatività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che nel momento in cui si presenta la proposta non vede rappresentato un Gruppo parlamentare regolarmente costituitosi successivamente ed autorizzato ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento.

L'articolo 19 del Regolamento dispone che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta da ventitré Senatori ed è presieduta da un Senatore che la suddetta elegge tra i propri membri.

Il comma 2 di tale norma dispone che i Senatori vengono nominati dal Presidente del Senato, che essi non possono rifiutare la nomina né dare le dimissioni. La predetta Giunta svolge una funzione ed un ruolo di particolarissima delicatezza tanto che si è di-

scusso sinanche in dottrina circa la sua natura giurisdizionale.

L'articolo 19 pone quindi un divieto per la presidenza di nominare un componente sostitutivo della Giunta.

Però da tale veto ne discende che una compagine parlamentare risulti priva di rappresentanza.

Alla luce di tali considerazioni la disposizione transitoria proposta è volta a consentire, in via derogatoria rispetto alla disciplina dell'articolo 19 del nostro Regolamento, la sostituzione ovvero anche la ulteriore nomina di componenti rappresentativi del neo costituito Gruppo parlamentare.

Considerando la natura eccezionale e transitoria della modificazione proposta e tenendo conto della esigenza di completa rappresentatività cui intende far fronte si auspica che essa possa trovare il più largo consenso tra le forze parlamentari rappresentate dalla nostra Assemblea.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

(Integrazione della Giunta delle elezioni)

1. Limitatamente alla XVII Legislatura nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari e non trova applicazione il divieto di sostituzione nonché di nuove nomine da parte del Presidente del Senato, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento».

Art. 2.

1. La presente disposizione transitoria entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

